

Comune di Quartu Sant'Elena

Provincia di Cagliari

TESTO UNICO DEL REGOLAMENTO

PER L'USO DELLO STEMMA,

DEL GONFALONE, DELLA BANDIERA COMUNALE,

DELLA FASCIA TRICOLORE,

DELLE BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

DELL'UNIONE EUROPEA E DELLA REGIONE

AUTONOMA DELLA SARDEGNA



LICENZIATO DALLA PRIMA COMMISSIONE CONSILIARE IL 13 GENNAIO 2003

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

2)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello stemma, del gonfalone, della bandiera comunale, della fascia tricolore, che in occasione di pubbliche cerimonie, manifestazioni o altri avvenimenti, esprimono la partecipazione e la solidarietà dell'Amministrazione Comunale.
2. Disciplina inoltre l'uso delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Autonoma della Sardegna,
3. Viene emanato in applicazione dell'art. 7 dello Statuto comunale, della legge 5 febbraio 1998 n. 22, del D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121, e della Legge Regionale 15 aprile 1999 n. 10.

Art. 2

Partecipazione del Comune a cerimonie

1. Il Comune partecipa di norma con il gonfalone e la fascia tricolore nelle seguenti cerimonie:
 - 25 aprile Festa Nazionale di Liberazione
 - 1 maggio Festa dei Lavoratori
 - 21 maggio Festa di Sant'Elena
 - 2 giugno Festa della Repubblica
 - 13/14 settembre Festa della Santa Patrona
 - 4 novembre Festa dell'Unità Nazionale e ricorrenza dei caduti di tutte le guerre.
2. La partecipazione ad altre cerimonie pubbliche è disposta dal Sindaco con apposito provvedimento motivato e previa valutazione del valore morale della partecipazione.
3. La partecipazione del gonfalone deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune delegato dal Sindaco.
4. Il provvedimento di cui al 2° comma deve essere tempestivamente comunicato ai dipendenti incaricati del servizio e al Corpo di Polizia Municipale.

CAPO II

LO STEMMA COMUNALE

Art. 3

Descrizione dello stemma

1. Lo stemma del Comune è stato concesso ai sensi del Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652 con decreto del Presidente della Repubblica del 9 gennaio 1959.
2. Lo stemmo araldico reca la seguente blasonatura: di rosso a due spade d'argento, guarnite d'oro, decussate, accompagnate da una pietra miliare di verde, caricata dal numero romano IV, d'oro. Ornamenti esteriori di città.

3)

Art. 4
Stemma e custodia

1. Lo stemma è riprodotto fedelmente nel timbro ufficiale metallico del Comune per l'identificazione degli atti e documenti, rendendoli così ufficiali e legali ad ogni effetto di legge.
2. Il timbro ufficiale di cui al comma 1 è custodito, assieme a tutti gli atti ufficiali del suo riconoscimento, sotto la responsabilità del Sindaco, personalmente o a mezzo di dipendente di ruolo da lui delegato.

Art. 5
Uso dello stemma

1. Lo stemma è di proprietà del Comune ed è vietato, in via assoluta, a chiunque di farne uso, fatto salvo l'uso autorizzato come al successivo comma 2.
2. Il Sindaco può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma a enti o istituzioni per fini anche non istituzionali, nonché a privati, ove sussista pubblico interesse e si ravvisi l'opportunità e convenienza a fini di valorizzazione delle iniziative e delle attività svolte dai cittadini in forma singola e/o associata.
3. Qualora il Sindaco ravvisi improprietà dell'uso dello stemma, revoca l'autorizzazione.
4. L'indebito uso dello stemma comunale comporta una sanzione da €. 250,00 a €. 500,00.

Art. 6
Riproduzione del timbro ufficiale


1. Per gli usi certificativi, il Sindaco, con apposito provvedimento, dispone la riproduzione del timbro ufficiale con l'aggiunta dell'indicazione inequivocabile dell'ufficio cui sono assegnate le riproduzioni stesse.
2. La consegna dei timbri riprodotti come al precedente comma 1° dovrà risultare da apposito verbale. Il consegnatario avrà cura di conservarlo e sarà personalmente responsabile dell'uso.

CAPO III

IL GONFALONE

Art. 7
Descrizione del gonfalone

1. Il gonfalone è costituito da un drappo quadrangolare dai colori bianco - verde riccamente ornato di ricami d'oro e caricato dello stemma, come descritto nell'art. 3, riportante nella parte superiore il nome del comune della Città di Quartu Sant'Elena, titolo concesso con D.P.R. del 9 gennaio 1959.



a)

Art. 8
Custodia del gonfalone

1. Il gonfalone è custodito nella sala delle riunioni della Giunta Municipale, conservato in apposita custodia a bacheca la cui chiave è data in consegna all'Ufficio del Sindaco.
2. Il gonfalone è collocato alla sinistra della bandiera nazionale.

Art. 9
Portagonfalone e scorta

1. Il gonfalone è portato da uno o più incaricati del Sindaco e scortato da agenti appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in alta uniforme.

Art. 10
Uso e partecipazione del gonfalone

1. Il gonfalone rappresenta il Comune in tutte le manifestazioni indicate nell'art. 2, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. In tutte le esposizioni e cerimonie, il gonfalone segue o affianca la bandiera nazionale cui spetta il posto d'onore.
3. L'esposizione del gonfalone civico al balcone o all'interno della sede comunale deve essere effettuata nelle occasioni solenni unitamente alla bandiera nazionale, a quella dell'Unione Europea e quella della Regione Sardegna.
4. L'esposizione del Gonfalone civico è sempre subordinata a quella della bandiera nazionale.

Art. 11
Cerimonie e processioni religiose, cortei funebri

1. In occasione di partecipazione a cerimonie religiose in Chiesa, il gonfalone civico sta alla destra araldica dell'altare; per le altre rappresentanze viene data precedenza a quella della Provincia.
2. In eguale modo viene disposto per la partecipazione alla Messa al campo.
3. Nelle processioni religiose il gonfalone segue il simulacro del/la Santo/a con lo stesso ordine indicato all'art. 10, mentre le altre rappresentanze con o senza vessillo si uniranno a seconda del grado gerarchico.
4. Nei cortei funebri il gonfalone precede il feretro.

Art. 12
Cortei commemorativi

1. In occasione di cortei per commemorazioni o altre circostanze civili o patriottiche di particolare rilievo, il Gonfalone civico deve trovare posto in testa al corteo stesso, riservando il posto d'onore alla bandiera nazionale ed a quelle decorate al valore civile o militare.
2. In presenza del Gonfalone della Regione e/o della Provincia, questo deve avere il posto d'onore di fianco a quello del Comune o dei Comuni rappresentati, salvo il caso di vessilli decorati che debbono sempre procedere dopo la bandiera nazionale.
3. I vessilli di altre organizzazioni debbono essere collocati e procedere in seconda fila, con a fianco le rispettive rappresentanze.

CAPO IV

5)

LA BANDIERA COMUNALE ESPOSIZIONE DELLE BANDIERE ALL'ESTERNO DEGLI EDIFICI COMUNALI

Art. 13

La bandiera comunale

1. Il Comune dispone della bandiera comunale riportante i colori e la blasonatura del civico gonfalone.

Art. 14

Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Aut. della Sardegna

1. Le bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, della R.A.S. ed il vessillo del Comune vengono esposte all'esterno della Casa Comunale e degli altri edifici comunali in corrispondenza dell'orario di attività degli uffici. Qualora sia sufficiente illuminazione le bandiere possono restare esposte durante la notte.
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con apposita determinazione dirigenziale, vengono individuati gli altri edifici comunali ove saranno esposte le bandiere ed il vessillo comunale nelle giornate, in aggiunta a quelle già indicate nell'art. 2 comma 1,
 - a) del 7 gennaio (festa del Tricolore), dell'11 febbraio (Patti Latteranensi), del 26 febbraio (anniversario della promulgazione dello Statuto speciale per la Sardegna), del 28 aprile (Sa Die de da Sardigna), del 9 maggio (giornata d'Europa), del 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli), del 4 ottobre (Santo Patrono d'Italia),
 - b) il giorno 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite) in aggiunta alle due bandiere deve essere esposta anche quella dell'ONU,
 - c) in altre giornate qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Prefetto o il Presidente della Regione abbiano emanato direttive.

Art. 15

Regole per l'esposizione delle bandiere

1. La bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della R.A.S. devono avere uguale dimensione e materiale e devono essere esposte affiancate su aste o pennoni della stessa altezza.
2. La bandiera italiana deve essere alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupare il posto d'onore.
3. La bandiera italiana deve essere posizionata a destra, se sono esposte bandiere in numero dispari quella italiana va posizionata al centro.
4. La bandiera europea occupa la seconda posizione anche nelle esposizioni plurime.
5. In caso di lutto le bandiere sono tenute a mezz'asta e possono essere inserite due strisce di velo nero.
6. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte e lettere nemmeno sull'asta.
7. Su ogni asta si appone una sola bandiera.

Art. 16
Tempi di esposizione

6)

1. In occasione delle riunioni del Consiglio comunale, le bandiere sono esposte con l'inizio dell'attività degli uffici, nella giornata di convocazione delle sedute, e sono ammainate al termine dei lavori consiliari.
2. Nei seggi elettorali le bandiere italiane, dell'Unione Europea e della R.A.S. sono esposte dall'insediamento degli uffici elettorali sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Art. 17
Esposizione delle bandiere all'interno degli edifici comunali

1. All'interno degli edifici comunali la bandiera della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della R.A.S. sono esposte:
 - nell'Ufficio del Sindaco,
 - nella Sala del Consiglio comunale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio comunale è stato convocato,
 - nell'Ufficio del Presidente del Consiglio.
2. Nell'Ufficio del Sindaco e del Presidente del Consiglio, nella Sala del Consiglio si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
3. Le bandiere nazionali, europee e sarde, di eguali dimensioni e materiale sono esposte su aste poste a terra ed in prossimità della scrivania del Sindaco e del Presidente del Consiglio, o del tavolo della presidenza del Consiglio comunale.
4. La bandiera nazionale prende il posto d'onore al centro. In caso di lutto, potranno adattarsi alle bandiere due strisce di velo nero.

Art. 18
Esposizione delle bandiere nelle cerimonie

1. In caso di pubbliche cerimonie la bandiera italiana occupa il primo posto e nelle cerimonie funebri sono applicate due strisce di velo nero.
2. All'esterno ed all'interno degli edifici comunali si espongono bandiere di Paesi stranieri solo nei casi di convegni, incontri, visite ufficiali di personalità straniere.

Art. 19
Designazione del responsabile del procedimento

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con determina dirigenziale, sono individuati i responsabili della verifica della corretta esposizione delle bandiere all'esterno ed all'interno degli edifici comunali ed i loro sostituti.

Handwritten signature

Handwritten signature

CAPO V

LA FASCIA TRICOLORE

Art. 20

1. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
2. L'uso della fascia tricolore è strettamente riservato alla persona del Sindaco, il quale può farsi rappresentare con l'uso del distintivo della carica.

CAPO VI

PARTECIPAZIONE AL LUTTO USO DEL GONFALONE E DELLE NECROLOGIE

Art. 21

1. L'Amministrazione Comunale partecipa in forma ufficiale con gonfalone e necrologio:
 - a) in caso di decesso di Consigliere Comunale e di Assessore in carica,
 - b) in caso di decesso di Consigliere Comunale e di Assessore non più in carica,
2. L'Amministrazione comunale partecipa con necrologio:
 - a) in caso di decesso di dipendente comunale in servizio o in pensione,
 - b) in caso di decesso di coniugi e parenti di 1° grado (genitori e figli) di Consiglieri, Assessori e dipendenti in servizio,
 - c) in caso di decesso di cittadini che hanno reso particolare lustro al nome della città.

CAPO VII

NORMA FINALE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 22

1. Per quanto non ricompreso nel presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge 5 febbraio 1998 n. 22, nel D.P.R. 7 aprile 2000 n.121 e nella Legge Regionale 15 aprile 1999 n. 10.
2. Il regolamento entra in vigore al trentesimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione di approvazione, e sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione n° 6 del 27 gennaio 1998